

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesca Ceroni ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato il 9 maggio 2024 dall'Avv. [OMISSIS], [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], Cod. Fisc. [OMISSIS], iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, indirizzo di posta elettronica certificata: [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Castrovillari, Cod. Fisc.[OMISSIS], indirizzo di posta elettronica certificata: [OMISSIS], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Castrovillari (CS), [OMISSIS], come da procura allegata al ricorso,

avverso

la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro n. 06/2024 del 19 gennaio 2024, depositata in data 22 marzo 2024 e comunicata a mezzo pec in data 12 aprile 2024, emessa nel procedimento disciplinare n. 177/2019 R.R., con la quale

all'incolpato veniva applicata la sanzione disciplinare della censura.

Il ricorrente, avv. [OMISSIS] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS] ;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Giampiero Cassi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'Avv. [OMISSIS] è stato sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro, nel prosieguo "CDD di Catanzaro", per rispondere delle seguenti violazioni:

"Per aver violato gli artt. 9 e 41 del Codice Deontologico Forense vigente all'epoca dei fatti, perché ha preso contatti e raggiunto accordi direttamente con la controparte senza darne preventiva comunicazione al collega/esponente che l'assisteva; Fatti risalenti al mese di Luglio 2019".

Il suddetto procedimento disciplinare n. 177/2019 R.R. ha tratto origine da un esposto presentato al COA di Cosenza dall'Avv. [OMISSIS] con pec del 29 luglio 2019, con il quale l'esponente segnalava che l'Avv. [OMISSIS] aveva avuto contatti con la di lui cliente, Sig.ra [OMISSIS], e aveva definito direttamente con la stessa una vertenza pendente, senza dargliene alcuna comunicazione.

In particolare, con tale esposto, l'Avv. [OMISSIS], premesso che l'Avv. [OMISSIS] aveva promosso personalmente, per il pagamento di spettanza professionali, dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, un giudizio civile nei confronti della Sig.ra [OMISSIS], la quale si era costituita in tale giudizio con l'assistenza dell'esponente, evidenziava di avere ricevuto in data 26 luglio 2019 dall'Avv. [OMISSIS] una comunicazione pec con la quale gli veniva trasmessa la revoca del mandato da parte della Sig.ra [OMISSIS] e veniva informato che la stessa aveva raggiunto un accordo bonario con l'Avv. [OMISSIS], senza che quest'ultimo, parte avversa e difensore di sé medesimo, ne avesse data preventiva comunicazione.

Notiziato dell'esposto, l'Avv. [OMISSIS] faceva pervenire, con memoria difensiva del 20 settembre 2019, le sue controdeduzioni con le quali contestava l'addebito, evidenziando, in sostanza, di non avere interpellato l'Avv. [OMISSIS] in quanto

avrebbe avuto contatti con il nipote della Sig.ra [OMISSIS] per definire il rapporto con la stessa solo dopo che quest'ultima aveva revocato il mandato al suo precedente difensore.

Alla luce di quanto evidenziato, l'Avv. [OMISSIS] riteneva di non avere violato alcuna norma deontologica e chiedeva di essere sentito.

Disposta l'audizione dell'incolpato da parte del Consigliere Istruttore del CDD di Catanzaro, l'Avv. [OMISSIS] faceva pervenire istanza di differimento, giustificata da un legittimo impedimento dovuto a problemi di salute specificati nel certificato medico che allegava.

L'istanza in questione, peraltro, veniva rigettata in quanto l'impedimento addotto non possedeva i requisiti della comprovata ed assoluta impossibilità a comparire e veniva formulata, conseguentemente, richiesta di rinvio a giudizio con formulazione del capo d'incolpazione.

La Sezione approvava, quindi, il capo d'incolpazione come sopra specificato.

Nel dibattimento veniva acquisita la memoria difensiva e la documentazione, tra cui la dichiarazione del teste Ing. [OMISSIS], nipote della Sig.ra [OMISSIS], il quale, benché citato dalla difesa, non compariva all'udienza, così come non compariva l'altro teste citato dalla difesa e cioè l'Avv. [OMISSIS].

Veniva sentito l'incolpato, il quale rendeva spontanee dichiarazioni, dopodiché il suo difensore chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di nullità della delibera di citazione in giudizio e, nel merito, chiedeva l'archiviazione per manifesta infondatezza o comunque la dichiarazione di non luogo a provvedere.

Il CDD di Catanzaro, in via preliminare, rigettava l'eccezione di nullità della citazione per non essere stata accolta la richiesta di differimento dell'audizione dell'incolpato.

Ciò in quanto la documentazione allegata dall'incolpato a fondamento di tale richiesta (certificato medico per ipertensione), non appariva, idonea a sorreggere detta richiesta, in forza del principio enunciato più volte dalla giurisprudenza domestica e di legittimità per la quale il legittimo impedimento deve essere assoluto e non una qualsiasi situazione di difficoltà in cui si viene a trovare l'incolpato.

Nel merito della vicenda il CDD di Catanzaro ha ritenuto sussistenti le violazioni deontologiche contestate, sulla base delle risultanze documentali acquisite in atti, nonché delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dallo stesso incolpato, il quale ha dichiarato di essere stato dapprima contattato dall'Ing. [OMISSIS] - congiunto della

controparte Sig.ra [OMISSIS] - al fine di addivenire ad un accordo bonario, formalizzato con atto transattivo del 26 luglio 2019.

Il CDD di Catanzaro ha, altresì, evidenziato che:

- in pari data (26 luglio 2019), la Sig.ra [OMISSIS] spediva al proprio difensore la raccomandata a/r con cui gli comunicava sia la revoca del mandato difensivo che il sopraggiunto accordo con l'Avv. [OMISSIS], sua controparte;
- anche la pec inviata dall'Avv. [OMISSIS] all'Avv. [OMISSIS] risaliva alla medesima data del 26 luglio 2019;
- lo stesso incolpato, nell'inviare la suindicata pec al proprio collega, lo informava che *"...è stato raggiunto un accordo transattivo per cancellare la causa in oggetto..."* e tentava di giustificarsi per non averlo contattato prima;
- l'istanza di rimessione della causa sul ruolo (necessaria ai fini della cancellazione), sebbene depositata in data 29 luglio 2019, risultava redatta con data ancor più antecedente (23 luglio 2019).

Il CDD di Catanzaro ha ritenuto, quindi, del tutto evidente, che solo a transazione avvenuta e solo dopo aver avuto contatti diretti e/o indiretti con la Sig.ra [OMISSIS], l'Avv. [OMISSIS] si era premurato di avvisare il difensore di quest'ultima.

Dalla temporalità degli avvenimenti e dagli elementi acquisiti in atti, il CDD di Catanzaro è giunto, dunque, alla conclusione che l'esponente, Avv. [OMISSIS], non solo non era stato tempestivamente avvisato dal collega, Avv. [OMISSIS], ma nemmeno era stato reso partecipe dell'accordo sopraggiunto tra le parti in causa, una delle quali risultava essere sua assistita.

Pertanto, secondo il CDD di Catanzaro, erano emersi elementi sufficienti per affermare che l'incolpato avesse consapevolmente agito in violazione alle norme deontologiche per cui, con decisione n. 06/2024 del 19 gennaio 2024, lo ha dichiarato responsabile del capo di incolpazione a lui ascritto e gli ha inflitto la sanzione della censura.

L'Avv. [OMISSIS], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in data 9 maggio 2024, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la suddetta decisione n. 06/2024 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro, chiedendo che:

"Voglia il Consiglio Nazionale Forense Sezione Disciplinare, sentito il Pubblico Ministero ed il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, accertare l'insussistenza di qualsiasi illecito di rilevanza disciplinare ascrivibile all'impugnante e, conseguentemente, in riforma della decisione impugnata,

mandarlo assolto dall'imputazione ascrittagli.”

Il ricorrente censura il provvedimento disciplinare con i seguenti motivi.

- I. Nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa audizione dell'incolpato

Secondo il ricorrente la decisione impugnata appare illegittima, erronea ed immotivata, nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della delibera di citazione a giudizio, per lesione del diritto di difesa, in quanto lo stesso aveva documentato il proprio legittimo impedimento, di tipo assoluto, dovuto a motivi di salute, chiedendo il rinvio della convocazione; in particolare, lo stesso evidenzia che era affetto da patologia ipertensiva e di avere documentato, a mezzo di certificazione medica, di essere in preda ad una “*crisi ipertensiva resistente a terapia farmacologica*”, ragione per cui la sua comparizione il giorno successivo non era esigibile.

- II. Insussistenza dell'addebito contestato

Secondo il ricorrente, la decisione sarebbe errata in quanto alla data dell'incontro e della transazione con la Sig.ra [OMISSIS] esso era stato portato a conoscenza della revoca dell'incarico nei confronti del collega [OMISSIS], con la conseguente non necessità di doverlo avvisare; aggiunge, inoltre, che la coincidenza della data di ricezione da parte dell'avv. [OMISSIS] della revoca del mandato conferitogli con quella nell'atto di transazione non può ritenersi dirimente ai fini del decidere, poiché la normativa non stabilisce un termine minimo che bisogna far decorrere per poter subentrare al difensore revocato una volta che sia giunta a conoscenza di quest'ultimo la sua revoca.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del suo ricorso, l'Avv. [OMISSIS] ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'incolpato per la mancata audizione dello stesso e la conseguente illegittimità della decisione del CDD di Catanzaro.

In particolare, l'Avv. [OMISSIS], a tale riguardo, ha censurato il fatto che, nella fase che aveva preceduto la notifica del decreto di citazione a giudizio, dopo che, su sua richiesta del 28 giugno 2023, era stata fissata per il giorno 13 luglio 2023, ore 16,00, la sua audizione personale dinanzi al Consiglio Istruttore, quest'ultimo non avesse accolto l'istanza formulata dall'incolpato in data 12 luglio 2023 di un rinvio di tale audizione perché lo stesso non poteva presenziare, come documentato dal certificato medico rilasciato dal Dott. [OMISSIS] in data 12 luglio 2023, che attestava che l'Avv. [OMISSIS] risultava affetto da “*crisi ipertensiva resistente a terapia farmacologica*” per cui necessitava di venti giorni di riposo, terapia ed ad accertamenti, nonché il fatto che

il CDD di Catanzaro avesse poi proceduto all'emissione ed alla notifica del decreto di citazione a giudizio, senza che prima si svolgesse la richiesta audizione dell'incolpato medesimo.

Il suddetto motivo risulta, peraltro, infondato sotto plurimi profili.

Ciò in quanto, in primo luogo, come rilevato anche dal Consiglio Istruttore nel suo provvedimento del 13 luglio 2023, con il quale non ha accolto l'istanza di differimento della richiesta dall'Avv. [OMISSIS], costituisce principio pacifico che l'assenza del professionista all'udienza comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13982 del 6 giugno 2017; in senso conforme, Sentenza Consiglio Nazionale Forense n. 425 del 18 novembre 2024; Sentenza Consiglio Nazionale Forense n. 48 del 18 marzo 2021), tale da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all'udienza nella data stabilita, bensì in una situazione impeditiva di natura cogente che determini, appunto, l'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento (Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 9949 del 12 aprile 2024).

Ebbene, nel caso di specie, tale assoluta impossibilità dell'incolpato a comparire all'incontro fissato per la sua audizione non emerge dal certificato medico allegato dall'Avv. [OMISSIS], posto che uno stato di "crisi ipertensiva resistente a terapia farmacologica" non costituisce una patologia in grado di precludere in modo assoluto la partecipazione al suddetto incontro, tanto più che nel suindicato certificato medico del 12 luglio 2023 non viene formulato un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità dell'incolpato a presenziare all'incontro stesso, ragione per cui non può ritenersi illegittimo il mancato accoglimento dell'istanza di differimento.

Inoltre, la mancata audizione dell'incolpato, il quale abbia chiesto di essere sentito nel corso della fase preliminare al procedimento disciplinare, non è causa di nullità del procedimento disciplinare (cfr. sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13167 del 17 maggio 2021, e del Consiglio Nazionale Forense, n. 162 del 17 luglio 2021);

A ciò si aggiunga che l'incolpato ha partecipato personalmente all'udienza dibattimentale del 19 gennaio 2024, assistito dal proprio difensore, e in quella sede ha esposto le proprie ragioni, il che dimostra che il suo diritto di difesa ha avuto piena tutela.

2) Con il secondo motivo del suo ricorso, il ricorrente sostiene che, alla data dell'incontro e della transazione con la Sig.ra [OMISSIS], che sarebbero avvenuti in data 26 luglio 2019, egli era stato portato a conoscenza della revoca dell'incarico conferito al difensore della stessa, Avv. [OMISSIS], con la conseguente non necessità di doverlo avvisare, in quanto allo stesso esposto è stata allegata la revoca del mandato al suddetto Avv. [OMISSIS], sottoscritta dalla Sig.ra [OMISSIS] in data 23 luglio 2019 e spedita con raccomandata il successivo 26 luglio 2019.

Peraltro, fermo restando che la revoca del mandato all'Avv. [OMISSIS] è stata effettuata non in data 23 luglio 2019, bensì in data 26 luglio 2019, giorno in cui tale revoca è stata ricevuta dal suddetto Avv. [OMISSIS] in quanto allegata alla pec inviategli in tale data dallo stesso Avv. [OMISSIS], risulta documentalmente provato che quest'ultimo ha avuto contatti con la Sig.ra [OMISSIS] almeno dal 23 luglio 2019. Infatti, l'istanza dell'Avv. [OMISSIS] di rimessione della causa sul ruolo, nella quale egli dà espressamente atto che "nelle more è stato raggiunto un accordo transattivo con la convenuta", da lui depositata in data 29 luglio 2024 nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace e che risulta allegata in copia alla memoria del 10 novembre 2024, dal medesimo depositata in data 11 novembre 2024 nel procedimento disciplinare svoltosi dinanzi al CDD di Catanzaro, reca appunto la data del 23 luglio 2019.

Dunque, anche senza considerare la circostanza che la conclusione di un accordo transattivo, di norma, richiede un po' di tempo, per cui sarebbe agevole presumere che i contatti in questione abbiano avuto inizio prima del 23 luglio 2019, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che in data 23 luglio 2019 l'accordo era stato raggiunto e che, quindi, tali contatti a quella data vi erano certamente stati, così come non può sussistere alcun dubbio sul fatto che l'Avv. [OMISSIS], essendo la controparte nel giudizio che si andava a transigere, era ben consapevole che nel giudizio stesso la Sig.ra [OMISSIS] era assistita dall'Avv. [OMISSIS] e che quest'ultimo, prima della pec dell'Avv. [OMISSIS] del 26 luglio 2019, non era stato informato che la controversia era stata transatta a sua insaputa.

Il ricorrente sostiene di avere avuto contatti con il nipote della Sig.ra [OMISSIS], Ing. [OMISSIS], solo dopo che quest'ultimo gli aveva anticipato che la zia aveva revocato il mandato all'Avv. [OMISSIS], ma, alla luce di quanto sopra evidenziato, la revoca è stata comunicata non prima del 26 luglio 2029 e, comunque, sarebbe stato, onere dell'Avv. [OMISSIS], prima di avere i contatti in questione, di accertarsi che tale revoca

fosse stata realmente effettuata, mentre, invece, non vi è alcuna traccia della stessa prima della raccomandata e della pec succitate, inviate entrambe in data 26 luglio 2019.

D'altronde, il fatto che l'Avv. [OMISSIS] abbia allegato alla sua pec del 26 luglio 2019, da lui inviata all'Avv. [OMISSIS], la copia della comunicazione della Sig.ra [OMISSIS] con la revoca del mandato, rivela che prima di allora nessuna revoca era mai stata formalizzata.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale Forense, costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega anche nell'ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (in questo senso, Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 87 del 10 luglio 2017) ed era, quindi, obbligo dell'Avv. [OMISSIS] informare l'Avv. [OMISSIS] dei contatti in corso direttamente con la Sig.ra [OMISSIS], tramite il nipote della medesima, per transigere la causa o, comunque, di accertarsi la Sig.ra [OMISSIS] avesse effettivamente revocato il mandato al suo difensore.

L'Ing. [OMISSIS], se pur citato come teste, non è comparso all'udienza dibattimentale tenutasi dinanzi al CDD di Catanzaro in data 19 gennaio 2024, ma vi è in atti una sua mail in data 11 gennaio 2024, indirizzata al difensore dell'incolpato, con la quale egli dichiara di aver reso edotto l'Avv. [OMISSIS] che il precedente difensore era stato sollevato dall'incarico e di avergli mostrato al riguardo la revoca dell'incarico datata 23 luglio 2019, inviata per lettera raccomandata; peraltro, si tratta, evidentemente della succitata revoca del mandato inviata per raccomandata solo in data 26 luglio 2019, quando i contatti tra l'incolpato e la Sig.ra [OMISSIS], tramite il nipote della stessa, Ing. [OMISSIS], alla luce di quanto sopra evidenziato, erano già avvenuti.

Ne consegue che l'assunto del ricorrente, secondo cui egli sapeva che il collega Avv. [OMISSIS] non poteva più assistere la Sig.ra [OMISSIS], stante l'avvenuta revoca del mandato, risulta privo di fondamento, perché tale revoca ha avuto luogo dopo che l'Avv. [OMISSIS] aveva già avuto contatti diretti, tramite il nipote, con la sua controparte nel giudizio in corso dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza e raggiunto con la stessa un accordo, senza preavvertire l'Avv. [OMISSIS], il quale in quel momento era ancora il difensore di detta controparte.

A tale riguardo non può costituire una giustificazione, né tanto meno un'esimente, la circostanza - posta in rilievo nel ricorso dell'Avv. [OMISSIS] - che quest'ultimo nel

summenzionato giudizio in corso dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza agisse in proprio per tutelare un suo personale interesse, costituito dal diritto dello stesso a percepire il compenso per l'opera professionale da lui svolta in precedenza a favore della Sig.ra [OMISSIS], perché l'avvocato è, comunque, tenuto ad osservare l'art. 41 del Codice Deontologico Forense (già art. 27 del Codice Deontologico previgente) anche se agisce in proprio e non come difensore di terzi (in questo senso, Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 134 del 5 luglio 2023 e Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 128 del 17 luglio 2020), tanto più che, nel caso, di specie, i contatti diretti dell'Avv. [OMISSIS] con la controparte hanno determinato il raggiungimento dell'accordo e l'abbandono del giudizio.

Del tutto inconferente si rivela, poi, il richiamo dell'Avv. [OMISSIS] nel suo ricorso alla sentenza n. 30 del 29 maggio 2006 di questo Consiglio Nazionale Forense che riguarda un'attività svolta da un avvocato dopo la conclusione della causa, dato che, nel caso di specie, l'Avv. [OMISSIS] ha avuto contatti diretti con la Sig.ra [OMISSIS], tramite il nipote di quest'ultima, quando la causa era ancora in corso e, dunque, quando l'Avv. [OMISSIS], che agiva in proprio e quale difensore di sé stesso, nei confronti della Sig.ra [OMISSIS] ancora rivestiva la qualità non solo di controparte sostanziale, ma anche di controparte processuale.

Stando così le cose, risulta non pertinente il rilievo del ricorrente secondo cui la normativa non stabilisce un termine minimo che bisogna far decorrere per poter subentrare al difensore revocato una volta che sia giunta a conoscenza di quest'ultimo la sua revoca, posto che, nel caso di specie, il subentro è avvenuto prima che il precedente difensore venisse a conoscenza della revoca del mandato a lui conferito. Né può cambiare le cose il fatto che, prima della sottoscrizione dell'accordo transattivo concluso tra l'Avv. [OMISSIS] e la Sig.ra [OMISSIS], l'incolpato abbia avuto contatti non con la stessa, bensì con il nipote, Ing. [OMISSIS], dato che quest'ultimo agiva, comunque, in nome e per conto della zia.

Risulta, quindi, pienamente confermato quanto contestato all'Avv. [OMISSIS] nel capo di incolpazione e cioè che lo stesso ha preso contatti con la sua controparte, che era, appunto, la Sig.ra [OMISSIS], e ha raggiunto accordi diretti con la stessa, tramite il nipote, senza darne preventiva comunicazione al collega, Avv. [OMISSIS], il quale, in quel momento era ancora l'avvocato della suddetta Sig.ra [OMISSIS], in quanto non gli era stato ancora revocato l'incarico, condotta questa che ha integrato una palese violazione dell'art. 41 del Codice Deontologico Forese.

Infatti, detto art. 41 CDF, prescrive che: “1. *L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.* 2. *L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.....* 4. *L’avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.*”.

In questo senso depone anche la giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale Forense, secondo cui: “*costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l’aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l’averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso*” (Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 312 del 5 settembre 2024).

3. Relativamente alla condotta di cui al capo di incolpazione, per la quale deve essere confermata la responsabilità disciplinare dell’Avv. [OMISSIS], non può essere messa in dubbio la sussistenza della volontarietà del comportamento di quest’ultimo, posto che il suddetto Avv. [OMISSIS] ha sempre rivendicato, da ultimo anche nel suo ricorso al Consiglio Nazionale Forense, la legittimità del proprio operato, a conferma del fatto che egli, nonostante fosse pienamente consapevole che la Sig.ra [OMISSIS] era assistita dall’Avv. [OMISSIS], ha volontariamente omesso di informare quest’ultimo quando ha avuto contatti con il nipote della stessa ed ha raggiunto l’accordo per transigere la causa, senza accertarsi che fosse stata effettivamente inviata la revoca del mandato al difensore.

In ogni caso, per integrare un illecito disciplinare, è sufficiente la c.d. *suitas*, ovvero la volontà consapevole dell’atto che si compie, non risultando necessaria, ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare, la consapevolezza dell’illegittimità della condotta e bastando, invece, la volontarietà dell’azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto, volontarietà questa che, nel caso di specie, è certamente sussistita.

4. Ne consegue che anche il secondo motivo del ricorso dell’Avv. [OMISSIS] è infondato e che deve essere confermata la decisione del CDD di Catanzaro, che ha ritenuto il ricorrente responsabile disciplinarmente per aver violato gli articoli 9 e 41 del Codice Deontologico Forense, anche se è più corretto fare riferimento

solo all'art. 41 del Codice Deontologico Forense, trattandosi di un illecito deontologico tipizzato e disciplinato in modo specifico da detta disposizione.

Relativamente alla misura della sanzione l'Avv. [OMISSIS] nel proprio ricorso non ha svolto alcun rilievo particolare, ma, comunque, non sussistono i presupposti per attenuare la sanzione della censura inflitta all'incolpato dal CDD di Catanzaro, che costituisce la misura edittale prevista dalla disposizione del CDF.

Ciò in quanto la condotta dell'incolpato, alla luce di quanto sopra esposto, è stata caratterizzata da un elevato grado di intenzionalità e lo stesso non ha mai dato segni di resipiscenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 della L. 31.12.2012 n. 247 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37,

il Consiglio Nazionale Forense, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 marzo 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà

